

Il trattamento contributivo e fiscale della auto concesse in uso ai lavoratori e deducibilità dal reddito d'impresa.

1. Fringe benefit auto per i dipendenti 2019

La concessione di autovetture ai dipendenti come fringe benefit ha un diverso impatto fiscale in capo al soggetto utilizzatore e all'impresa concedente a seconda della tipologia di utilizzo: personale, aziendale o promiscuo. In questo articolo vi forniamo tutte le indicazioni utili per districarvi nelle questioni fiscali in merito all'uso dell'autovettura all'interno del contesto aziendale. Per approfondire il tema della deducibilità dei costi dell'auto aziendale, si rinvia alla seconda parte dell'approfondimento.

L'autovettura aziendale può essere concessa in uso ai dipendenti, con modalità di utilizzo differenti, e in considerazione del diverso utilizzo è possibile determinare un **trattamento fiscale differente**, sia in capo all'impresa concedente sia in capo al dipendente beneficiario.

L'autovettura aziendale

Nello specifico, l'auto può essere concessa al dipendente per un:

- **utilizzo esclusivamente aziendale**, ossia il veicolo non viene utilizzato in alcun modo a fini personali dal dipendente, neppure per effettuare lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro;
- **utilizzo esclusivamente personale** da parte del dipendente;
- **utilizzo promiscuo** da parte del dipendente e dell'impresa.

In linea generale, la normativa di riferimento è contenuta, ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF) negli articoli 52 e 164 TUIR.

Dipendenti e soggetti assimilati

Appare utile premettere che l'auto aziendale può essere concessa non solo a dipendenti in senso stretto, ma anche ai soggetti ad esse assimilati (co.co.co e lavoratori a progetto).

Nel caso in cui l'autovettura venga data in uso promiscuo a un titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non operano le regole previste (lato impresa) per l'utilizzo promiscuo da parte del dipendente. La deducibilità dei costi segue quindi la disciplina prevista dalla lettera b), comma 1, dell'art. 164 TUIR.

L'utilizzo esclusivamente aziendale

Alla concessione dell'auto al personale dipendente per un uso esclusivamente personale è riservato il seguente trattamento fiscale:

- in capo all'**utilizzatore-dipendente**: la fattispecie non ha alcuna rilevanza fiscale, dato che il dipendente non trae alcun beneficio dall'uso personale dell'auto;
- in capo all'**impresa**: operano i limiti generici di deducibilità previsti dall'art. 164 TUIR, ossia il costo massimo fiscalmente deducibile, per autovetture e autocaravan, è pari a 7.230,39 euro (40% di 18.075,99 euro).

L'utilizzo esclusivamente personale

La concessione di un veicolo ai fini esclusivamente personali del dipendente costituisce un'ipotesi non particolarmente diffusa. Al ricorrere di tale ipotesi, il compenso in natura è soggetto a tassazione in capo al beneficiario e, dall'altro lato, possono sussistere limitazioni alla deducibilità dei costi in capo all'impresa.

Vediamo quale è il trattamento fiscale:

a) in capo al dipendente:

Secondo l'art. 51, comma 1, TUIR, costituiscono **reddito di lavoro dipendente** tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il valore in denaro dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente o al coniuge o ai suoi familiari è determinato in base al criterio del valore normale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, TUIR, il **valore normale** è dato dal prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e i servizi sono stati rispettivamente acquisiti o prestati e, in mancanza, nel luogo e nel tempo più prossimi.

Nel caso di noleggio delle auto, per la determinazione del valore normale occorre fare riferimento ai listini delle società di autonoleggio, tenuto conto che possono variare in relazione alle diverse società ed al luogo di esercizio dell'attività.

b) in capo all'impresa:

Costituendo reddito imponibile per il dipendente, il veicolo aziendale utilizzato esclusivamente a fini personali dal lavoratore è per l'impresa concedente un onere per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 95 TUIR.

Pertanto, i relativi costi sono deducibili dal reddito d'impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese effettivamente sostenute dall'impresa.

Nel caso in cui al dipendente sia addebitato un corrispettivo a fronte dell'utilizzo del veicolo, lo stesso costituisce un provento per l'impresa e deve essere quindi indicato nella voce A.5 "Altri ricavi" del Conto economico. In tal caso, i costi relativi al veicolo dovrebbero essere interamente deducibili dall'impresa, anche se sul punto in dottrina non si registra unità di vedute.

L'utilizzo promiscuo da parte del dipendente e dell'impresa

L'ipotesi più praticata è quella della concessione dell'autovettura (e, più in generale, del veicolo) in uso promiscuo al dipendente.

L'uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali. In particolare, il fatto di consentire l'uso promiscuo, da intendere nell'accezione predetta, dà modo al dipendente di farne l'impiego che crede. È possibile avere la coesistenza di tutte le tipologie seguenti o di quasi tutte:

- percorsi casa-lavoro e viceversa;
- percorrenze nelle ore serali;
- viaggi di fine settimana;
- percorrenze per le vacanze infrannuali.

a) trattamento fiscale in capo al dipendente

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce **fringe benefit** il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle **tabelle nazionali dell'ACI**, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente (art. 51 comma 4, lettera a, TUIR).

L'importo forfetario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza; è quindi irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Tuttavia, se il dipendente deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell'autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l'ammontare del valore determinato in modo forfetario e l'importo corrisposto dal dipendente.

Il **costo di percorrenza** del veicolo è determinato **su base annua** e deve essere ragguagliato al periodo (espresso in giorni) in cui è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Inoltre, se l'impresa fornisce **gratuitamente** al dipendente, ad esempio, il garage per custodire il veicolo, questo servizio deve essere separatamente valutato ed aggiunto all'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

b) trattamento in capo all'impresa

Per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la lettera b-bis) dell'art. 164 TUIR dispone che i relativi costi sono **deducibili nella misura del 70%** per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro.

2. Costi auto aziendale: le deduzioni

La deduzione dei costi e la detrazione IVA rivestono un'influenza notevole sulle politiche di creazione e gestione dei parchi auto aziendali. Ma non è sempre semplice districarsi tra norme e limiti Ires o Irpef. Se è risaputo che a fini IVA è ammessa la detrazione forfetaria dell'imposta nella misura del 40%, non tutti sanno che i costi sostenuti per i veicoli destinati ad uso aziendale o concessi in uso promiscuo al dipendente sono deducibili dal reddito d'impresa in percentuali diverse a seconda dell'uso che viene fatto dell'auto. Ecco quindi una guida per capire quali deduzioni spettano.

Limiti di deduzione IRES/IRPEF

L'art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 disciplina i **limiti di deduzione delle spese** e degli **altri componenti negativi** relativi ai mezzi di trasporto a motore. Nello specifico, detto articolo individua i casi che danno luogo alla **deducibilità integrale** delle spese e quelli al ricorrere dei quali è prevista una **deducibilità limitata**.

Deducibilità integrale

L'art. 164, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/1986 identifica i mezzi di trasporto che danno luogo alla deduzione integrale dei costi sostenuti per gli stessi, quali, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e veicoli per il trasporto pubblico.

Per attività propria dell'impresa, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con C.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695 ha chiarito che i beni in questione sono quelli impiegati **esclusivamente** come mezzo per l'esercizio dell'attività stessa. A titolo esemplificativo si tratta delle autovetture della scuola guida, quelle utilizzate dai tassisti.

Deducibilità limitata: veicoli aziendali

L'art. 164, lettera b), D.P.R. n. 917/1986 dispone che le spese relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli – il cui utilizzo è diverso rispetto a quello indicato alla predetta lettera a) sono ammesse in deduzione nel limite del **20%**.

Tale limite viene aumentato all'**80%** dei costi sostenuti per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio.

Inoltre, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità delle spese in commento è ammessa nella misura del 20% limitatamente ad un solo veicolo. Se l'attività viene svolta da società semplici o associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. n. 917/1986, la deducibilità delle spese è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Beni strumentali all'attività dell'impresa	100%
Agenzie /rappresentanti di commercio	80%
Esercizio di arti e professioni in forma individuale	20% limitatamente a un solo veicolo
Associazioni e/o società semplici	20% limitatamente a un solo veicolo per socio
Uso promiscuo	70%

Per gli autoveicoli di cui all'art. 164, lettera b), le citate percentuali non si applicano sul costo sostenuto per l'acquisto, ma sul costo riconosciuto come fiscalmente rilevante nel limite di:

- a) 18.075,99 euro per le autovetture;
- b) 25.822,84 euro per le autovetture utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio;
- c) 4.131,66 euro per i motocicli;
- d) 2.065,63 euro per i ciclomotori.

Anche i **veicoli in leasing** soggiacciono agli stessi limiti di deducibilità, essendo che la quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo non può essere superiore alle soglie suddette.

Deducibilità limitata: veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

L'art. 164, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 917/1986 dispone che le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono ammesse in deduzione nella misura del **70%** del loro ammontare.

L'attribuzione del veicolo ad un dipendente dev'essere provata con certezza in base ad **idonea documentazione**, ad esempio con la previsione in un verbale societario, con la sottoscrizione di una scrittura privata con data certa, oppure prevedendo un'apposita clausola nel contratto di lavoro.

Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo all'amministratore, i canoni di leasing possono essere dedotti ai sensi dell'art. 95, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (per cassa) per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell'amministratore determinato sulla base del valore normale.

Detrazione IVA

L'art. 19-*bis*1 del D.P.R. n. 633/1972 regola la detraibilità dell'IVA relativa ai costi di veicoli stradali e delle relative spese e la ammette nel **limite del 40%** per tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto che non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività di impresa o della professione.

Tale limite del 40% non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell'attività del soggetto passivo, che può di **computare integralmente in detrazione l'imposta**, fermo restando, in tal caso, l'onere probatorio dell'inerenza totale.

È ammessa in detrazione anche l'IVA relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, alla custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché all'acquisto di carburanti e lubrificanti, nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione del veicolo.